Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 336

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 dicembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Lazio

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1979, n. 612.

Istituzione dell'ufficio esportazione oggetti di antichità, d'arte e d'arte contemporanea presso la sede operativa di Verona della soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 26, 27 e 28 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 concernenti l'ordinamento degli uffici di esportazione per gli oggetti di antichità e d'arte e per gli oggetti di arte contemporanea;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 865 che ha riordinato gli uffici di esportazione per gli oggetti di antichità e d'arte e gli uffici di esportazione per gli oggetti di arte contemporanea, fissandone la sede;

Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 che riserva alla esclusiva competenza statale le funzioni relative all'esportazione e all'importazione, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni;

Visto l'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 690 che sopprime la soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento, presso cui aveva sede l'ufficio di esportazione per gli oggetti di antichità e d'arte di Trento e da cui dipendeva l'ufficio di esportazione degli oggetti di legno intagliato della Val Gardena, in Ortisei, prodotti dall'artigianato locale;

Considerato che, in relazione all'art. 7 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 690 del novembre 1973, è necessario prevedere che le funzioni statali relative all'esportazione e all'importazione sia degli oggetti di antichità, d'arte e d'arte contemporanea sia degli oggetti di legno intagliato della Val Gardena, prodotti dall'artigianato locale, siano esercitate, le prime, da un ufficio la cui sede sia fissata presso una diversa soprintendenza e le seconde da un ufficio al cui funzionamento provveda la medesima soprintendenza;

Ritenuto opportuno, ai fini dell'efficienza del servizio e delle esigenze delle operazioni di esportazione e di importazione attraverso il Brennero, per quanto riguarda gli oggetti di antichità, d'arte e d'arte contemporanea, fissare la sede del relativo ufficio esportazione presso la soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto nella sede operativa di Verona e, per quanto riguarda gli oggetti di legno intagliato della Val Gardena, prodotti dall'artigianato locale, fare in modo che al funzionamento del relativo ufficio esportazione in Ortisei provveda la soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto nella sede operativa di Verona;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

Decreta:

Art. 1.

La sede dell'ufficio di esportazione per gli oggetti di antichità, d'arte e d'arte contemporanea di Verona è fissata presso la sede operativa di Verona della soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto.

Art. 2.

Al funzionamento dell'ufficio di esportazione degli oggetti di legno intagliato della Val Gardena, in Ortisei, prodotti dall'artigianato locale, provvede la sede operativa di Verona della soprintendenza per i beni artistici e storici del Veneto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1979

PERTINI

ARIOSTO

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 novembre 1979
Registro n. 20 *Beni culturali, foglio n.* 225

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Ipertestogen » 45 confetti, della relativa categoria flacone × cc 50 gocce e 10 fiale × cc 2 di primo grado e delle relative serie di categoria 10 fiale × cc 2 di secondo grado e 10 fiale × cc 2 di terzo grado, della ditta S.A.L.F. S.p.a., in Bergamo. (Decreto di revoca n. 5771/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 30 luglio 1943, 12 febbraio 1963 e 24 febbraio 1965, con i quali sono state registrate ai numeri 65, 65/A, 65/B, 65/B-1 e 65/B-2 rispettivamente la specialità medicinale denominata « Ipertestogen » 45 confetti, le relative categorie flacone × cc 50 gocce e 10 fiale × cc 2 di primo grado e le relative serie di categoria 10 fiale × cc 2 di secondo grado e 10 fiale × cc 2 di terzo grado, a nome della ditta S.A.L.F. S.p.a., con sede in Bergamo, via G. D'Alzano, 12, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Ipertestogen » 45 confetti, delle relative categorie flacone × cc 50 gocce e 10 fiale × cc 2 di primo grado e delle relative serie di categoria 10 fiale × cc 2 di secondo grado e 10 fiale × cc 2 di terzo grado, registrate rispettivamente ai numeri 65, 65/A, 65/B, 65/B-1 e 65/B-2 in data 30 luglio 1943, 12 febbraio 1963 e 24 febbraio 1965 a nome della ditta S.A.L.F. S.p.a., con sede in Bergamo, via G. D'Alzano, 12.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10320)

DECRETO MINISTERIALE 13 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Vigorex », nella confezione 20 confetti, della ditta Dott. Formenti, in Milano. (Decreto di revoca n. 5783/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 23 agosto 1962 e 5 giugno 1964, con i quali venne registrata al n. 18157 la specialità medicinale denominata « Vigorex », nella confezione 20 confetti a nome della ditta Dott. Formenti, con sede in Milano, via Correggio, 45, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che al fine di valutare l'attuale validità terapeutica della fosforiletanolamina e delle sue associazioni nelle indicazioni proposte, la ditta succitata è stata invitata ad inviare ogni bibliografia nazionale ed estera strettamente pertinente agli effetti farmacologici e clinico-terapeutici della fosforiletanolamina nella patologia epatica e comunque in rapporto alle indicazioni del prodotto stesso, nonchè un rapporto indicante e documentante, su base terapeutica, la razionalità dell'associazione presente nella specialità medicinale di cui trattasi;

Considerato che le controdeduzioni e la documentazione inviate dalla ditta interessata risultano carenti rispetto alle richieste formulate;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Vigorex », nella confezione 20 confetti, registrata al n. 18157 in data 23 agosto 1962 e 5 giugno 1964 a nome della ditta Dott. Formenti, con sede in Milano, via Correggio, 45.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10321)

DECRETO MINISTERIALE 18 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Osteodermina », nella confezione 10 supposte da g 1,5, della ditta Biotrading Co - Industria farmaceutica S.r.l., in Milano. (Decreto di revoca n. 5794/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 16 settembre 1958 e 30 settembre 1969, con i quali venne registrata al n. 9398/B la categoria supposte della specialità medicinale denominata « Osteodermina » nella confezione 10 supposte da g 1,5, a nome della ditta Biotrading Co - Industria farmaceutica S.r.l., con sede in Milano, via Ascanio Sforza, 79, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei preparati a base di calcio per somministrazione rettale, come quello succitato;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria supposte della specialità medicinale denominata « Osteodermina », nella confezione 10 supposte da g 1,5, registrata al n. 9398/B in data 16 settembre 1958 e 30 settembre 1969 a nome della ditta Biotrading Co - Industria farmaceutica S.r.l., con sede in Milano, via Ascanio Sforza, 79.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10319)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Kalmugan », nelle confezioni 6 e 10 supposte adulti, la relativa serie 6 e 10 supposte bambini e la serie lattanti da 10 supposte da g 1,20, della ditta Laboratorio chimico Emmebi, ora Farmaceutici Ecobi S.p.a., in Genova. (Decreto di revoca n. 5804/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 15 ottobre 1959 e 13 novembre 1961, con i quali vennero registrate rispettivamente ai numeri 14400, 1400/1 e 14400/2 la specialità medicinale denominata « Kalmugan », nella confezione 6 e 10 supposte adulti, la relativa serie 6 e 10 supposte bambini e la serie lattanti da 10 supposte g 1,20, a nome della ditta Laboratorio chimico Emmebi, ora Farmaceutici Ecobi S.p.a., con sede in Genova, via Pozzo, 14/3, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, per uso rettale è a base di calcio e che le attuali conoscenze scientifiche non giustificano il mantenimento in commercio dei prodotti per somministrazione rettale che contengono sali di calcio;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1). del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni presentate dalla ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Kalmugan », nelle confezioni 6 e 10 supposte adulti, la relativa serie 6 e 10 supposte bambini e la serie lattanti da 10 supposte da g 1,20 a nome della ditta Laboratorio chimico Emmebi, ora Farmaceutici Ecobi S.p.a., con sede in Genova, via Pozzo, 14/3.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10318)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Rovigo;

Vista la nota n. 8800 dell'8 settembre 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Rovigo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Tamborino dott. Antonio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Quaglio geom. Giorgio, rappresentante del genio civile;

Bordin dott. Paolo, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Ferrarese M.o Giannino, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Zanini Gino, Pavini Donata, Sangiorgio Mimì, Bettonte Giulio, Mascellani Gianclaudio, Palugan Giovanni e Doni Dante, rappresentanti dei lavoratori;

Campice dott. Pietro, Cojazzi dott. Vincenzo, Vettorato Severino e Balladore p.i. Pietro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Virgili geom. Amilcare, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10283)

DECRETO MINISTERIALE 29 ottobre 1979.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Ravenna;

Vista la nota n. 13570 del 14 agosto 1979, relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Ravenna presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Minervini dott. Mario, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Gondoni geom. Germano, rappresentante del genio civile;

Bedeschi Luigi, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Maroni p.a. Derno, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gurioli Lealdo, Bassi Rosa, Sangiorgi Igino, Albonetti Luigi, Zaganelli Angelo, Ghinassi Sergio e Suprani Giovanni, rappresentanti dei lavoratori;

Pagnani geom. Mario, Costa dott. Giovanni, Marchetto rag. Mariangela e Bassi rag. Guerrino, rappresentanti dei datori di lavoro;

Gagliardi cav. Geremia, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 ottobre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10284)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bergagin » 10 tavolette per uso vaginale, della ditta Bergamon S.r.l., in Ariccia. (Decreto di revoca n. 5805/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 4 agosto 1960 e 15 marzo 1979, con i quali venne registrata al n. 17624 la specialità medicinale denominata « Bergagin » 10 tavolette per uso vaginale, a nome della ditta Bergamon S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Ariccia (Roma), via di Cancelliera, 34, codice fiscale n. 00462840588, prodotta nell'officina farmaceutica comune Bergamon - Società italiana del Bergamon - Esterfarm;

Considerato che il Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 15 settembre 1978, ha espresso parere che debbano essere revocate tutte le preparazioni contenenti derivati mercuziali come principi attivi destinati ad uso topico come la specialità medicinale suddetta;

Considerato, altresì, che quanto sopra è stato contestato alla ditta interessata in data 2 maggio 1979 e che la medesima non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Bergagin » 10 tavolette per uso vaginale, registrata al n. 17624 in data 4 agosto 1960 e 15 marzo 1979, a nome della ditta Bergamon S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Ariccia (Roma), via di Cancelliera, 34, codice fiscale n. 00462840588.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10189)

DECRETO MINISTERIALE 8 novembre 1979.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Frizione Victoria » emulsione, flacone da g 100 e della relativa categoria pomata tubo da g 50, della ditta Farmaco italiano Padil S.p.a., in Cormano. (Decreto di revoca n. 5806/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 2 dicembre 1968, con il quale vennero registrate ai numeri 6201 e 6201/A rispettivamente la specialità medicinale denominata « Frizione Victoria » emulsione, flacone da g 100 e la relativa categoria pomata tubo da g 50, a nome della ditta Farmaco italiano Padil di Griffini Nello S.a.s., ora Farmaco italiano Padil S.p.a., già con sede in Paderno Dugnano (Milano), via Gramsci, 156, ed ora con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Prealpi, 8, codice fiscale n. 02023550151, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità della specialità medicinale suddetta in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione per la presenza del cloroformio data la sua potenziale tossicità cancerogena, così come contestato alla ditta interessata il 27 settembre 1977;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Considerato che la ditta succitata non ha presentato le proprie controdeduzioni entro i termini prescritti;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 18 luglio 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Frizione Victoria » emulsione, flacone da g 100 e della relativa categoria pomata tubo da g 50, registrate rispettivamente ai numeri 6201 e 6201/A in data 2 dicembre 1968, a nome della ditta Farmaco italiano Padil S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Prealpi, 8, codice fiscale numero 02023550151.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10186)

DECRETO MINISTERIALE 30 novembre 1979.

Attribuzione dell'elettorato attivo a docenti di discipline affini per le votazioni suppletive volte ad integrare il risultato delle operazioni elettorali per i concorsi a posti di professore universitario di ruolo svoltesi il 22 ottobre 1979.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 7 febbraio 1979, n. 31;

Visto il decreto ministeriale 30 giugno 1979, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 10 luglio 1979, e successive modifiche;

Vista l'ordinanza 24 luglio 1979, e successive modifiche;

Visto il risultato delle operazioni elettorali per i concorsi a posti di professore universitario di ruolo svoltesi il 22 ottobre 1979;

Considerato che per alcuni concorsi il numero dei docenti eletti ai fini del sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici è inferiore a quello richiesto dalla legge sopra citata e che per parte di detti concorsi è necessario ampliare il collegio elettorale relativamente al solo elettorato attivo;

Acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale provvisorio;

Decreta:

Ai fini delle elezioni suppletive, volte ad integrare i risultati di quelle svoltesi il 22 ottobre 1979, è attribuito, su conforme parere del C.U.N., l'elettorato attivo ai titolari delle discipline sotto indicate per i concorsi appresso menzionati:

concorso n. 7 (prima disciplina: diritto della navigazione): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari della disciplina « Diritto internazionale »;

concorso n. 11 (prima disciplina: diritto pubblico generale): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari delle discipline: « Diritto pubblico comparato », « Diritto costituzionale comparato », « Diritto costituzionale italiano e comparato »;

concorso n. 22 (prima disciplina: diritti dell'oriente mediterraneo): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari della disciplina « Epigrafia e antichità greche »;

concorso n. 41 (prima disciplina: economia politica): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 46;

concorso n. 42 (prima disciplina: politica economica): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 46;

concorso n. 44 (prima disciplina: sistemi economici comparati): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 46;

concorso n. 52 (prima disciplina: economia delle aziende industriali): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari della disciplina « Economia aziendale »;

concorso n. 57 (prima disciplina: storia greca): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 61;

concorso n. 59 (prima disciplina: storia romana): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 61;

concorso n. 79 (prima disciplina: letteratura latina): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 82;

concorso n. 97 (prima disciplina: lingua francese): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari delle discipline « Linguistica » e « Linguistica generale »;

concorso n. 99 (prima disciplina: lingua e letteratura inglese): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari delle discipline « Linguistica » e « Linguistica generale »;

concorso n. 107 (prima disciplina: lingua e letteratura svedese): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 78;

concorso n. 108 (prima disciplina: lingua e letteratura olandese e fiamminga): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 78;

concorso n. 110 (prima disciplina: lingua e letteratura giapponese): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 69;

concorso n. 112 (prima disciplina: filosofia teoretica): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 113;

concorso n. 113 (prima disciplina: filosofia morale): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 112;

concorso n. 114 (prima disciplina: filosofia della scienza): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 116;

concorso n. 116 (prima disciplina: storia della filosofia): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 114;

concorso n. 121 (prima disciplina: psicologia sociale): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 118;

concorso n. 123 (prima disciplina: storia dell'arte medioevale e moderna): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 127 e del gruppo n. 128;

concorso n. 131 (prima disciplina: glottodidattica): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 84 e del gruppo n. 85;

concorso n. 138 (prima disciplina: lingua e letteratura finlandese): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 105;

concorso n. 140 (prima disciplina: lingua e letteratura turca): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 67 e del gruppo n. 68;

concorso n. 141 (prima disciplina: storia di Trieste e della regione Giulia): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 68;

concorso n. 142 (prima disciplina: rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 327;

concorso n. 197 (prima disciplina: chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari della disciplina « Chirurgia vascolare »;

concorso n. 210 (prima disciplina: geologia stratigrafica): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 209;

concorso n. 224 (prima disciplina: chimica teorica): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 227;

concorso n. 236 (prima disciplina: istituzioni di fisica teorica): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 237;

concorso n. 239 (prima disciplina: istituzioni di fisica nucleare): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari della disciplina « Fisica dei sistemi a molti corpi »;

concorso n. 249 (prima disciplina: calcolo delle probabilità): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 254;

concorso n. 250 (prima disciplina: fisica matematica): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 237;

concorso n. 268 (prima disciplina: arte mineraria): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 305;

concorso n. 296 (prima disciplina: impianti navali): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari delle discipline « Macchine » (« Macchine nucleari) »;

concorso n. 298 (prima disciplina: impianti termici): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari delle discipline « Impianti nucleari » e « Impianti nucleari I »;

concorso n. 325 (prima disciplina: composizione architettonica): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 330;

concorso n. 352 (prima disciplina: ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II): per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari del gruppo n. 355;

concorso scuola autonoma di ostetricia: per il solo elettorato attivo aggiungere i titolari delle discipline: « Urologia ginecologica » e « Puericultura ».

Roma, addì 30 novembre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

(10820)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga del divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1978, con il quale, in conformità di quanto previsto dalle citate disposizioni legislative, è stato disciplinato in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Ritenuta l'opportunità di prorogare tale disciplina anche per l'anno 1980;

Decreta:

E' prorogato fino al 31 dicembre 1980 il divieto dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: ROGNONI

(10821)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2532/79 della commissione, del 15 novembre 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 292 *del* 19 *novembre* 1979.

(273/C)

Regolamento (CEE) n. 2533/79 del Consiglio, del 12 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di uve secche, presentate in imballaggi immediati di contenuto netto di 15 kg o meno della sottovoce 08.04 B I della tariffa doganale comune (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2534/79 del Consiglio, del 12 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di colofonie (comprese le « peci resinose ») della sottovoce 38.08 A della tariffa doganale comunie (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2535/79 del Consiglio, del 12 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per la seta greggia (non torta) della voce 50.02 della tariffa doganale comune (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2536/79 del Consiglio, del 12 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i filati interamente di seta non preparati per la vendita al minuto, della voce ex 50.04 della tariffa doganale comune (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2537/79 del Consiglio, del 12 novembre 1979, recante apertura, ripartizione e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per i filati interamente di borra di seta (schappe), non preparati per la vendita al minuto, della sottovoce 50.05 A della tariffa doganale comune (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2538/79 della commissione, del 16 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2539/79 della commissione, del 16 novembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2540/79 della commissione, del 16 novembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 2541/79 della commissione, del 16 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2542/79 della commissione, del 16 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2543/79 della commissione, del 16 novembre 1979, che modifica il tasso delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2544/79 della commissione, del 16 novembre 1979, relativo ad una gara per la mobilitazione di riso lavorato a grani lunghi destinato alla Repubblica del Gambia a titolo di aiuto.

Regolamento (CEE) n. 2545/79 della commissione, del 16 dicembre 1979, relativo ad un bando di gara per la mobilitazione di granturco destinato al programma alimentare mondiale a titolo di aiuto

Regolamento (CEE) n. 2546/79 della commissione, del 16 novembre 1979, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 2187/79 e (CEE) n. 2281/79 relativi all'applicazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine di taluni vini da tavola per la campagna 1978/1979 e deroga al regolamento (CEE) n. 21[illegible]/79

Regolamento (CEE) n. 2547/79 della commissione, del 16 novembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore vitivinicolo.

Regolamento (CEE) n. 2548/79 della commissione, del 16 novembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1468/79 relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari.

Regolamento (CEE) n. 2549/79 della commissione, del 16 novembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2426/79 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2550/79 della commissione, del 16 novembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 290 *del* 17 *novembre* 1979.

(274/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972.

Il 31 ottobre 1979, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 3 febbraio 1979, n. 67, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 2 marzo 1979, è stato depositato a Londra, presso il Segretario generale dell'Organizzazione intergovernativa consultiva per la navigazione marittima (IMCO), lo strumento di adesione alla convenzione internazionale sulla sicurezza dei contenitori (CSC), con allegati, adottata a Ginevra il 2 dicembre 1972.

La convenzione, ai sensi dell'articolo VIII (2), entrerà in vigore per l'Italia il 31 ottobre 1980.

(10450)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di autorizzazione provvisoria di presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario sottoelencato, concessa con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alla ditta a fianco dello stesso presidio indicata, in seguito a rinuncia della medesima:

Decreto ministeriale 20 novembre 1979:

Kombizid Margesin S.p.a., in Lana d'Adige (Bolzano).

(10453)

Revoca di registrazione di presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata la registrazione del presidio sanitario sottoelencato, concessa alla ditta a fianco dello stesso presidio indicata:

Decreto ministeriale 20 novembre 1979:

Aldrin 5 (registrato con decreto ministeriale 16 marzo 1972, n. 0534): Valsele, in Napoli.

(10454)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 237

Corso dei cambi del 5 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	817,30	817,30	817 —	817,30	817,25	—	817,20	817,30	817,30	817,30
Dollaro canadese	702,70	702,79	702,50	702,70	702,45	—	702,60	702,70	702,70	702,70
Marco germanico	470,44	470,44	470,10	470,44	470,35	—	470,47	470,44	470,44	470,45
Fiorino olandese	423,95	423,95	424,80	423,95	424,10	—	424,31	423,95	423,95	423,95
Franco belga	28,883	28,883	28,92	28,883	28,89	—	28,88	28,883	28,883	28,90
Franco francese	200,20	200,20	200,10	200,20	200,15	—	200,18	200,20	200,20	200,20
Lira sterlina	1786,75	1786,75	1784 —	1786,75	1782,80	—	1788,70	1786,75	1786,75	1786,75
Lira irlandese	1742,50	1742,50	1745 —	1742,50	1745,20	—	1742 —	1742,50	1742,50	—
Corona danese	152,71	152,71	152,40	152,71	152,20	—	158,50	152,71	152,71	152,70
Corona norvegese	164,61	164,61	163,70	164,61	163,60	—	167,50	164,61	164,61	164,60
Corona svedese	195,75	195,75	195,20	195,75	195 —	—	196 —	195,75	195,75	195,75
Franco svizzero	511,79	511,79	500,50	511,79	509,40	—	511 —	511,79	511,79	511,80
Scellino austriaco	65,35	65,35	65,30	65,35	65,30	—	65,45	65,35	65,35	65,35
Escudo portoghese	16,75	16,75	16,45	16,75	16,45	—	16,52	16,75	16,75	16,75
Peseta spagnola	12,41	12,41	12,35	12,41	12,32	—	12,431	12,41	12,41	12,40
Yen giapponese	3,332	3,332	3,32	3,332	3,30	—	3,3290	3,332	3,332	3,33

Media dei titoli del 5 dicembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	70,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,650
» 5,50 % » » 1968-83	84,600
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,550
» 6 % » » 1972-87	76,725
» 9 % » » 1975-90	81,900
» 9 % » » 1976-91	83,350
» 10 % » » 1977-92	88,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1978/80	99,950
» » » » 1- 6-1978/80	100,05
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	100,05
» » » » 1-10-1978/80	100 —
» » » » 1- 3-1979/81	99,900
» » » » 1- 5-1979/82	99,975
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,325
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,625
» » » 10 % 1- 1-1981	97,050
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,275
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,900
» » » 12 % 1- 4-1982	97,825
» » » 12 % 1-10-1983	96,150
» » » 12 % 1- 1-1984	96,600
» » » 12 % 1- 4-1984	96,550
» » » 12 % 1-10-1987	99,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 dicembre 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	817,25
Dollaro canadese	702,65
Marco germanico	470,455
Fiorino olandese	424,13
Franco belga	28,881
Franco francese	200,19
Lira sterlina	1787,725
Lira irlandese	1742,25
Corona danese	155,605
Corona norvegese	166,055
Corona svedese	195,875
Franco svizzero	511,395
Scellino austriaco	65,40
Escudo portoghese	16,635
Peseta spagnola	12,42
Yen giapponese	3,33

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 238

Corso dei cambi del 6 dicembre 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	814,05	814,05	813,95	814,05	814 —	814,02	813,45	814,05	814,05	814,05
Dollaro canadese	697,50	697,50	697 —	697,50	697,40	697,45	697,80	697,50	697,50	697,50
Marco germanico	468,43	468,43	468 —	468,43	468,25	468,40	468,18	468,43	468,43	468,45
Fiorino olandese	422,31	422,31	422,50	422,31	422,45	422,30	422,47	422,31	422,31	422,30
Franco belga	28,73	28,73	28,75	28,73	28,75	28,70	28,72	28,73	28,73	28,75
Franco francese	199,25	199,25	199,70	199,25	199,25	199,20	199,25	199,25	199,25	199,25
Lira sterlina	1780,10	1780,10	1776 —	1780,10	1778,50	1780,05	1780 —	1780,10	1780,10	1780,10
Lira irlandese	1730,50	1730,50	1733 —	1730,50	—	—	1729,30	1730,50	1730,50	—
Corona danese	151,39	151,39	151,50	151,39	151,35	151,35	151,38	151,39	151,39	151,40
Corona norvegese	163,65	163,65	163,50	163,65	163,50	163,60	163,65	163,65	163,65	163,65
Corona svedese	194,41	194,41	194,60	194,41	194,25	194,40	194,42	194,41	194,41	194,40
Franco svizzero	508,58	508,58	507,80	508,58	507,60	508,55	508,70	508,58	508,58	508,60
Scellino austriaco	65,04	65,04	65,05	65,04	65 —	65,03	65,05	65,04	65,04	65,05
Escudo portoghese	16,75	16,75	16,30	16,75	16,25	16,70	16,28	16,75	16,75	16,75
Peseta spagnola	12,27	12,27	12,29	12,27	12,25	12,25	12,27	12,27	12,27	12,27
Yen giapponese	3,362	3,362	3,37	3,362	3,34	3,65	3,361	3,362	3,362	3,36

Media dei titoli del 6 dicembre 1979

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	70,550
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,650
» 5,50 % » » 1968-83	84,600
» 5,50 % » » 1969-84	81,625
» 6 % » » 1970-85	80,950
» 6 % » » 1971-86	77,550
» 6 % » » 1972-87	76,725
» 9 % » » 1975-90	81,900
» 9 % » » 1976-91	83,350
» 10 % » » 1977-92	88,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	81,200
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1978/80	99,950
» » » » 1- 3-1978/80	100,050
» » » » 1- 6-1978/80	100,050
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 8-1978/80	100 —
» » » » 1-10-1978/80	99,900
» » » » 1- 3-1979/81	99,950
» » » » 1- 5-1979/82	99,975
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 1-1980	99,325
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	99,625
» » » 10 % 1- 1-1981	97,050
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,275
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,900
» » » 12 % 1- 4-1982	97,825
» » » 12 % 1-10-1983	96,150
» » » 12 % 1- 1-1984	96,600
» » » 12 % 1- 4-1984	96,550
» » » 12 % 1-10-1987	95,675

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 dicembre 1979

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	814 —
Dollaro canadese	697,65
Marco germanico	468,305
Fiorino olandese	422,39
Franco belga	28,725
Franco francese	199,25
Lira sterlina	1780,05
Lira irlandese	1729,90
Corona danese	151,385
Corona norvegese	163,65
Corona svedese	194,415
Franco svizzero	508,64
Scellino austriaco	65,067
Escudo portoghese	16,515
Peseta spagnola	12,27
Yen giapponese	3,361

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a cento posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro.

Il diario della prova scritta del concorso, per esami, a cento posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 29 maggio 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 5 settembre 1979, non è ancora stato fissato per il rilevante numero di domande pervenute e la conseguente difficoltà di reperire, in breve tempo, le sedi di esame necessarie.

Ulteriori informazioni verranno comunicate tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 aprile 1980.

(10702)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Boiardi Amerigo, nato a Cremona il 9 giugno 1941 . . . punti 100 su 100
2. Consoloni Enrico, nato a Pietrasanta il 7 giugno 1938 . . . » 100 »
3. Pugliese Luigi, nato a Bisignano il 10 giugno 1934 . . . » 95 »
4. Lozza Mauro, nato ad Alessandria l'11 febbraio 1941 . . . » 94 »
5. Regesta Giovanni, nato a Genova il 1° giugno 1942 . . . » 92 »
6. Mancuso Franco, nato a Scigliano il 16 luglio 1942 . . . » 90 »
7. De Marco Pasquale, nato a Brindisi il 17 luglio 1939 . . . » 86 »
8. Lampugnani Emilio, nato a Vimercate il 14 marzo 1936 . . . » 86 »
9. Lancia Giuseppe, nato a Terni il 13 giugno 1938 . . . » 85 »
10. Ascheri Cristoforo, nato ad Imperia il 16 gennaio 1941 . . . » 84 »
11. Conti Giorgio, nato a Faenza il 21 novembre 1940 . . . » 84 »
12. De Stefano Francesco, nato a Monteforte Irpino il 20 marzo 1936 . . . » 84 »
13. Sbarbaro Valentino, nato a Milano il 17 maggio 1939 . . . » 84 »
14. Bellini Angelo, nato a Latina il 21 settembre 1942 . . . » 82 »
15. Cantini Alfio, nato a Prato il 27 dicembre 1940 . . . » 82 »
16. Cavaliere Alberto, nato a Sanremo il 30 agosto 1941 . . . » 82 »
17. Grasso Enzo, nato a Fossano il 28 ottobre 1942 . . . » 82 »
18. Murri Luigi, nato a Mesagne il 1° aprile 1942 . . . punti 82 su 100
19. Natalè Eraldo, nato a Spilimbergo il 29 marzo 1942 . . . » 82 »
20. Novellone Mario, nato a Torino il 19 ottobre 1933 . . . » 80 »
21. Baculo Gustavo, nato a Napoli il 12 marzo 1935 . . . » 78 »
22. De Benedetti Marco, nato ad Asti il 29 aprile 1942 . . . » 78 »
23. Filì Pietro, nato a Taranto il 3 agosto 1943 . . . » 78 »
24. Izzo Aniello, nato a Trecase l'8 febbraio 1934 . . . » 78 »
25. Coretti Gaetano, nato a Benevento il 27 marzo 1928 . . . » 76 »
26. Palma Romeo Antonio, nato a Calimera il 31 maggio 1939 . . . » 76 »
27. Arena Roberto, nato a Lucca il 27 gennaio 1943 . . . » 74 »
28. La Rovere Lucio, nato a Tripoli il 4 aprile 1941 . . . » 70 »
29. Rimondini Pier Luigi, nato a Montalto di Castro il 17 ottobre 1939 . . . » 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10410)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Perini Stefano, nato a Garda il 6 febbraio 1944 . . . punti 100 su 100
2. Fucci Giuseppe, nato a Napoli il 15 dicembre 1943 . . . » 95 »
3. Santoro Giuseppe, nato a Cosenza il 25 ottobre 1947 . . . » 92 »
4. Ciorba Ettore, nato a Viterbo il 15 gennaio 1943 . . . » 90 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10513)

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1978

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 3 ottobre 1978, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 31 ottobre 1978, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1978;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità nazionale a primario di neuropsichiatria infantile, sessione ar o 1978, nominata con decreto ministeriale 2 aprile 1979, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuropsichiatria infantile, sessione anno 1978, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Fedrizzi Ermellina, nata a Milano il 13 aprile 1940 . . . . punti 100 su 100
2. Zardini Giovanna Maria, nata a Como il 10 dicembre 1943 . . . . . . » 100 »
3. Moise Aurelia, nata a Milano il 21 luglio 1943 . . . . » 85 »
4. Calamoneri Filippo, nato a Milazzo il 15 giugno 1943 . . . . » 80 »
5. Chianura Pasquale, nato a Francavilla Fontana il 21 aprile 1943 . . . » 80 »
6. Brundu Antonio, nato a Perugia il 21 novembre 1942 . . . . » 75 »
7. Crippa Arnaldo, nato a Milano il 26 giugno 1936 . . . . » 73 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10516)

Integrazione alla graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di medicina generale per l'anno 1975.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148;

Visto il proprio decreto del 16 gennaio 1978 con il quale è stata approvata la graduatoria degli idonei all'esame di idoneità regionale ad aiuto di medicina generale per l'anno 1975;

Visto il proprio decreto con il quale alcuni sanitari, avendo documentato periodi di servizio quali assistenti volontari presso enti ospedalieri successivi alla data dell'8 maggio 1969, in considerazione della decisione n. 338 del 30 marzo 1977 del tribunale amministrativo regionale del Lazio che aveva ritenuto valutabile tale servizio, sono stati ammessi a sostenere l'esame di idoneità ad aiuto di medicina generale con riserva di ulteriore approfondimento circa la valutabilità del servizio in questione;

Vista la decisione n. 1084, in data 6 giugno 1978, 24 novembre 1978, con cui la quarta sezione del Consiglio di Stato, pronunziandosi in sede di appello proposto da questo Ministero avverso analoga decisione del predetto tribunale amministrativo regionale ha ritenuto il servizio prestato in qualità di assistente volontario presso enti ospedalieri valutabile sia se precedente che se successivo all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, perchè espressamente richiamato fra i servizi non di ruolo dall'art. 48 della legge 18 aprile 1975, n. 148, sia pure limitatamente agli esami banditi entro un anno dalla entrata in vigor della stessa legge;

Ritenuta l'opportunità di adeguarsi alla menzionata pronunzia del Consiglio di Stato e di ritenere, quindi, valutabile per gli esami di idoneità relativi alla sessione 1975 il servizio prestato con la qualifica di assistente volontario presso enti ospedalieri;

Visti i verbali della commissione esaminatrice, da cui risulta che il dott. Brighina Giuseppe ha partecipato all'esame superando con il punteggio di 92/100 (novantaduecentesimi);

Decreta:

Il dott. Brighina Giuseppe, nato ad Altavilla Irpina il 28 agosto 1943, è inserito nella graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di aiuto di medicina generale per l'anno 1975, di cui al decreto ministeriale 16 gennaio 1978, con il punteggio di 92/100 (novantaduecentesimi).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10462)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endrocrinologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Marino Colombini ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Alfonso Matera, dirigente superiore medico del Ministero della sanità è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 28 febbraio 1979, in sostituzione del prof. Marino Colombini, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 325

(10475)

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Raffaele Vannugli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Felice Cipolla, dirigente superiore medico del Ministero della sanità è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 6 marzo 1979, in sostituzione del prof. Raffaele Vannugli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 314

(10472)

Sostituzione del segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il dott. Walter Campanelli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di segretario della commissione predetta per motivi di servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Ungaretti, direttore di sezione del Ministero della sanità, è nominato segretario della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 16 marzo 1979, in sostituzione del dott. Walter Campanelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 257

(10474)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Livio Coceani ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Antonio Morettini, primario dell'arcispedale S. Maria Nuova e stabilimenti riuniti di Firenze, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di gastroenterologia che si terrà a Roma il giorno 15 marzo 1979, in sostituzione del prof. Livio Coceani, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 febbraio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 321

(10478)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endrocrinologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Guido Bertelli ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi familiari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Dino Coletta, primario dell'ente ospedaliero di Minturno, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 28 febbraio 1979, in sostituzione del prof. Guido Bertelli, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 326

(10476)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;

Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;

Considerato che il prof. Arturo Ruol ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Domenico Andreani, direttore dell'istituto di medicina costituzionale ed endocrinologia dell'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di endocrinologia che si terrà a Roma il giorno 21 marzo 1979, in sostituzione del prof. Arturo Ruol, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 259

(10477)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;
Considerato che il prof. Pier Giuseppe Cevese ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Gianfranco Fegiz, direttore dell'istituto di patologia speciale chirurgica e propedeutica della clinica dell'Università di Roma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di chirurgia toracica che si terrà a Roma il giorno 22 marzo 1979, in sostituzione del prof. Pier Giuseppe Cevese, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 256

(10471)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;
Considerato che il prof. Francesco Albertazzi ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi familiari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Ciaula Vito, primario dell'ente ospedaliero di Bari-Carbonara, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 16 marzo 1979, in sostituzione del prof. Francesco Albertazzi, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 258

(10473)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;
Considerato che il prof. Giuseppe Acanfora ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per motivi di salute;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Riccardo Starcich, direttore dell'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica dell'Università di Parma, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di malattie infettive che si terrà a Roma il giorno 17 marzo 1979, in sostituzione del prof. Giuseppe Acanfora, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1979
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 248

(10481)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale, sessione anno 1977.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1977;
Visto il proprio decreto in data 18 ottobre 1978, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1979, registro n. 1, foglio n. 29;
Considerato che il prof. Carlo Confalonieri ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;
Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Aldo Bucci, primario dell'ente ospedaliero di Venafro (Campobasso), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale che si terrà a Roma il giorno 5 febbraio 1979, in sostituzione del prof. Carlo Confalonieri, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1979

Il Ministro: ANSELMI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1979
Registro n. 5 *Sanità, foglio n.* 323

(10482)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centoventitre posti di operaio dello armamento delle ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 27 marzo 1979 pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a centoventitre posti di operaio dell'armamento delle ferrovie dello Stato indetto con decreto commissariale del 21 aprile 1977, n. 7200/Gab.

(10668)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centosessantaquattro posti di manovale delle ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 27 marzo 1979 pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a centosessantaquattro posti di manovale delle ferrovie dello Stato indetto con decreto commissariale del 21 aprile 1977, n. 7184/Gab.

(10669)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a centoquattordici posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 27 marzo 1979 pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a centoquattordici posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato indetto con decreto commissariale del 21 aprile 1977, n. 7202/Gab.

(10670)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a settantadue posti di operatore presso gli uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 14 del 27 marzo 1979 pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a settantadue posti di operatore presso gli uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni indetto con decreto commissariale del 21 aprile 1977, n. 7203/Gab.

(10671)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di commesso presso la ragioneria provinciale dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 19 del 17 aprile 1979 pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a due posti di commesso presso la ragioneria provinciale dello Stato indetto con decreto commissariale del 12 giugno 1978, n. 20009/Pr.

(10672)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di commesso presso la direzione provinciale del tesoro.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 21 del 24 aprile 1979 pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a tre posti di commesso presso la direzione provinciale del tesoro indetto con decreto commissariale del 20 febbraio 1978, n. 2264/Pr.

(10673)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a otto posti di commesso presso le imposte dirette.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 2 maggio 1979 pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione vincitori del concorso a otto posti di commesso presso le imposte dirette indetto con decreto commissariale del 15 marzo 1978, n. 636/Gab.

(10674)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sei posti di guardia di sanità presso il veterinario di confine.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 dell'8 maggio 1979 pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a sei posti di guardia di sanità presso il veterinario di confine indetto con decreto commissariale del 28 marzo 1978, n. 20010/Pr.I.

(10675)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sette posti di consigliere presso la intendenza di finanza di Bolzano.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 dell'8 maggio 1979 pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a sette posti di consigliere presso l'intendenza di finanza di Bolzano indetto con decreto commissariale del 14 marzo 1978, n. 2266/Gab.

(10676)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di coadiutore o ufficiale nella ragioneria provinciale dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 23 dell'8 maggio 1979 pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a tre posti di coadiutore o ufficiale nella ragioneria provinciale dello Stato indetto con decreto commissariale del 28 marzo 1978, n. 20011/Pr.I.

(10677)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessanta posti di manovratore presso le ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 25 del 22 maggio 1979 pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione vincitori del concorso a sessanta posti di manovratore presso le ferrovie dello Stato indetto con decreto commissariale del 15 aprile 1978, n. 20049/Pr.I.

(10678)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a ottanta posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 5 giugno 1979 pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a ottanta posti di assistente di stazione delle ferrovie dello Stato indetto con decreto commissariale del 15 aprile 1978, n. 20048/Pr.I.

(10679)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a cinquanta posti di capo stazione

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 27 del 5 giugno 1979 pubblica la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso a cinquanta posti di capo stazione indetto con decreto commissariale dell'8 aprile 1978, n. 18943/Pr.I.

(10680)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a sessanta posti di aiuto macchinista delle ferrovie dello Stato.

Il Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 26 giugno 1979 pubblica la graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso a sessanta posti di aiuto macchinista delle ferrovie dello Stato indetto con decreto commissariale del 15 aprile 1978, n. 20050/Pr.I.

(10681)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TRAPANI

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Trapani

Con decreto 6 novembre 1979, n. 6856, è stato bandito concorso pubblico per titoli ed esami per sedi farmaceutiche vacanti nella provincia di Trapani e precisamente:

1) Marsala, 17ª sede rurale, indennità di avviamento dovuta da determinare;

2) Marsala, 16ª sede rurale, indennità di avviamento dovuta da determinare;

3) Valderice, 3ª sede rurale, indennità di avviamento dovuta da determinare;

4) Mazara del Vallo, sede rurale, Borgata Costiera, indennità di avviamento dovuta da determinare;

5) San Vito Lo Capo, 2ª sede rurale, Castelluzzo, indennità di avviamento dovuta da determinare;

6) Pantelleria, 3ª sede rurale, indennità di avviamento dovuta da determinare;

7) Salaparuta, sede unica rurale, indennità di avviamento dovuta da determinare;

8) Poggioreale, sede unica rurale, indennità di avviamento dovuta da determinare.

Nelle domande i concorrenti dovranno indicare a pena di esclusione l'ordine di preferenza delle sedi.

Le domande di partecipazione al concorso corredate dai documenti di rito dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Trapani entro il 15 marzo 1980.

(10689)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI AGRIGENTO

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso vacante nel comune di Licata.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 60 del 20 novembre 1977, con il quale venne bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di veterinario comunale addetto al mercato ittico all'ingrosso vacante nel comune di Licata;

Visti i verbali della commissione giudicatrice del concorso e la graduatoria di merito da essa formata secondo l'ordine del punteggio riportato da ciascun concorrente;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Puma Vincenzo, nato il 14 novembre 1927 a Canicattì . . . . punti 109,738 su 120

2. Fiorini Mario Antonio, nato il 2 settembre 1948 ad Acireale . . . » 101,575 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Licata.

Agrigento, addì 22 novembre 1979

Il veterinario provinciale reggente: MANISCALCO

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1272, di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei nel concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Licata;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Puma Vincenzo, nato a Canicattì il 14 novembre 1927, è dichiarato vincitore del concorso al posto di veterinario addetto al mercato ittico all'ingrosso del comune di Licata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, agli albi di quest'ufficio, della prefettura di Agrigento e del comune di Licata.

Agrigento, addì 22 novembre 1979

Il veterinario provinciale reggente: MANISCALCO

(10605)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE E MELORIO » DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Concorso a quattro posti di assistente della prima divisione di medicina generale per ammalati lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente della prima divisione di medicina generale per ammalati lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria - ufficio personale - dell'ente in Santa Maria Capua Vetere (Caserta).

(4134/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia addetto anche al centro di rieducazione funzionale e ginnastica correttiva.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia addetto anche al centro di rieducazione funzionale e ginnastica correttiva presso l'ospedale di Matera.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - ufficio concorsi - dell'ente in Matera.

(4140/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. GIOVANNI BATTISTA E DELL'UNIONE » DEL COMPRENSORIO DI FOLIGNO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia (con annesso servizio di recupero e rieducazione funzionale);

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

due posti di assistente del servizio di cardiologia con annessa unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Foligno (Perugia).

(4145/S)

OSPEDALE « S. GIACOMO » DI MONTEFORTE IRPINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto pediatra.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto pediatra.

Per il requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Monteforte Irpino (Avellino).

(4146/S)

OSPEDALE PER MALATTIE DELL'APPARATO RESPIRATORIO « G. F. INGRASSIA » DI PALERMO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di aiuto di pneumotisiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto di pneumotisiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(4147/S)

OSPEDALE « S. MASSIMO » DI PENNE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale;

un posto di aiuto del laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno);

un posto di aiuto del servizio di radiologia e terapia fisica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Penne (Pescara).

(4148/S)

OSPEDALI « A. AJELLO E B. NAGAR » DI MAZARA DEL VALLO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede ospedaliera di Pantelleria:

un posto di primario di chirurgia;

un posto di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di radiologia;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mazara del Vallo (Trapani).

(4149/S)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI SORRENTO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sorrento (Napoli).

(4138/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente della prima divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione personale dell'ente in Cremona.

(4155/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorso a due posti di assistente di oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(4142/S)

OSPEDALE DI BITONTO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Bitonto (Bari).

(4139/S)

OSPEDALE CIVILE « S. FRANCESCO DI PAOLA » DI PAOLA

Concorso ad un posto di assistente chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente chirurgo (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Paola (Cosenza).

(4132/S)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(4135/S)

OSPEDALE « S. MARIA GORETTI » DI LATINA

Concorso ad un posto di collaboratore di farmacia esterna

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore di farmacia esterna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Latina.

(4141/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorso ad un posto di aiuto ostetrico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(4137/S)

OSPEDALE « SACRA FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(4152/S)

RIUNITI OSPEDALI « S. MARIA DELLA MISERICORDIA, S. NICOLO' DEGLI INCURABILI E P. GROCCO » DI PERUGIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di radioterapia (a tempo pieno);

due posti di assistente della divisione di recupero e riabilitazione funzionale e correttiva (a tempo pieno);

un posto di assistente dell'istituto di malattie infettive (a tempo pieno);

un posto di assistente chirurgo addetto al pronto soccorso, accettazione sanitaria e astanteria;

un posto di assistente della divisione di medicina chemioterapia (a tempo pieno);

due posti di assistente dell'istituto di anatomia patologica (a tempo pieno);

un posto di assistente della divisione di puericultura e pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Perugia.

(4143/S)

OSPEDALE DI CAMPI SALENTINA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di pediatria.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Campi Salentina (Lecce).

(4150/S)

OSPEDALE GRANDE DEGLI INFERMI « R. CAPOTONDI CALABRESI » DI VITERBO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Viterbo.

(4133/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI ROMA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Roma.

(4158/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di assistente di radiologia medica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(4153/S)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI CATANIA

Concorso a quattro posti di assistente della divisione di cardiochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente della divisione di cardiochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione concorsi - dell'ente in Catania.

(4136/S)

Concorso ad un posto di aiuto della divisione per le malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione per le malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale - divisione concorsi - dell'ente in Catania.

(4154/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. 48.

Provvedimenti della regione Sardegna per agevolare la contrazione di mutui per investimenti da parte degli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 28 *del* 25 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Sardegna è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi per i mutui contratti dagli enti locali al fine di realizzare opere pubbliche di competenza degli enti stessi.

Art. 2.

L'amministrazione regionale può concorrere nel pagamento degli interessi fino al 50 per cento del totale di interessi e spese poste a carico degli enti locali ma, in ogni caso, non può superare il 7 per cento del tasso effettivamente pagato.

Comunque non può essere inferiore al 7 per cento l'onere lordo per interessi posto effettivamente a carico degli enti locali.

Art. 3.

I mutui assistibili dal concorso sono esclusivamente quelli destinati ad investimenti a norma del decreto-legge n. 946 del 29 dicembre 1977, convertito nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, e quelli previsti da altre norme legislative statali e regionali che commisurino l'ammontare del mutuo alla quota degli interessi disponibile da parte degli enti locali.

Art. 4.

Per essere ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla presente legge i mutui devono essere finalizzati:

1) alla realizzazione di essenziali opere igieniche per i centri abitati che ne fossero sprovvisti;

2) alla dotazione di infrastrutture primarie e secondarie dei quartieri degradati, marginali e periferici;

3) alla realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie nelle aree oggetto di piani di recupero predisposti a norma della legge 5 agosto 1978, n. 457;

4) alla infrastruttura delle aree destinate all'edilizia popolare ed economica.

Art. 5.

Nell'ambito delle disponibilità finanziarie annuali della presente legge, e sempre che vi siano domande di contributo superiori alle stesse disponibilità, devono essere mantenute le seguenti priorità:

1) comuni inferiori a diecimila abitanti;

2) comuni dotati di piani di zona per l'edilizia popolare ed economica;

3) comuni dotati di piani di recupero a norma della legge n. 457 del 5 agosto 1978;

4) comuni con particolari condizioni di depressione socio-economica.

Art. 6.

L'ammissibilità ai benefici della presente legge è deliberata con programmi approvati dalla giunta regionale entro il 15 ottobre di ciascun anno, sulla base degli elenchi trasmessi dagli istituti di credito abilitati al finanziamento delle opere pubbliche, su proposta dell'assessorato dei lavori pubblici di concerto con l'assessorato degli enti locali e urbanistica, sentiti gli organismi comprensoriali competenti per territorio.

L'amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con enti o istituti di credito abilitati al finanziamento di opere pubbliche di interesse degli enti locali.

Art. 7.

L'art. 20 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, è così integrato:

« Fatti salvi i limiti di importo previsti dal primo comma, i progetti di massima ed esecutivi delle opere pubbliche di importo superiore dei comuni, delle province e dei relativi consorzi, degli organismi comprensoriali e delle comunità montane sono approvati anche in linea tecnica dai rispettivi organi consiliari, purchè conseguano il parere favorevole preventivo delle sezioni provinciali del comitato tecnico dei lavori pubblici che l'amministrazione regionale è autorizzata ad istituire con le stesse modalità e procedure di cui alla legge regionale 28 giugno 1950, n. 34.

Quattro dei componenti delle sezioni sono nominati su designazione degli organismi comprensoriali operanti nell'ambito provinciale.

Le sezioni provinciali sono presiedute dal dirigente dello ufficio periferico dell'assessorato dei lavori pubblici competente per territorio o da altro funzionario delegato dall'assessore regionale dei lavori pubblici.

Sono fatte salve le attribuzioni degli organi statali relativamente alle opere assistite da finanziamenti totali o parziali dello Stato, nonchè la competenza della Regione in ordine alla approvazione dei progetti di massima ed esecutivi di opere di interesse locale finanziate con apposito provvedimento della amministrazione regionale.

L'approvazione dei progetti ai sensi del primo comma del presente articolo equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza a tutti gli effetti di legge ».

Art. 8.

Il presidente della Regione può delegare ai presidenti delle province, delle comunità montane, degli organismi comprensoriali e ai funzionari responsabilità degli uffici provinciali o circoscrizionali di cui alla legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62, lo esercizio delle competenze e delle attribuzioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità e di occupazione temporanea e di urgenza, compresa la determinazione amministrativa delle indennità e la retrocessione.

Sono fatte salve tutte le altre deleghe agli enti locali, in materia di espropriazione per pubblica utilità e in particolare quelle di cui all'art. 21 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, nonchè quelle affidabili a norma del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

All'appalto dei lavori può procedersi mediante licitazione privata o, qualora la natura dell'opera lo richieda, mediante appalto concorso.

Alla realizzazione dei lavori può altresì provvedersi in amministrazione diretta quando non superino il doppio dei limiti di importo indicati all'art. 22 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45.

L'affidamento dei lavori può avvenire anche a trattativa privata qualora la stessa segua un esperimento di gara pubblica andato deserto o quando l'importo dei lavori da appaltare sia contenuto nei limiti indicati nel decreto del presidente della giunta regionale di cui al penultimo comma dell'art. 23 della legge regionale 23 ottobre 1978, n. 62.

Art. 10.

Sono ammissibili ai benefici della presente legge i mutui contratti dai comuni sulla base di domande presentate agli istituti di credito competenti dal 1° gennaio 1979.

I programmi approvati ai sensi del precedente art. 6, sono trasmessi al presidente della Regione alla competente commissione consiliare.

Art. 11.

Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti articoli sono stabiliti i seguenti stanziamenti:

L. 1.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1979;

L. 3.000.000.000 per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1980 fino al 1998.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per l'anno 1979 è istituito il cap. 08056 con lo stanziamento di L. 1.000.000.000.

Cap. 08056 - (tit. 2 - sez. 6 - cat. 12). — Contributi in conto interesse per mutui di investimento agli enti locali.

Alle spese per l'attuazione della presente legge valutate in L. 1.000.000.000 per il 1979 e in L. 3.000.000.000 per ognuno degli esercizi dal 1980 al 1998 si farà fronte: per il 1979 mediante la corrispondente diminuzione di lire 1 miliardo dal cap. 03017 (lettera *D* della tabella *B* allegata alla legge finanziaria per il 1979) dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per il 1979; alla maggiore spesa prevista per gli anni successivi al 1979 si provvederà mediante l'utilizzo di una quota del maggior gettito dell'imposta di fabbricazione derivante dal suo naturale incremento.

Le spese per l'attuazione della presente legge graveranno sul cap. 08056 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato dei lavori pubblici del bilancio della Regione per il 1979 e ai corrispondenti capitoli del bilancio della Regione per gli anni successivi.

Art. 12.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Sassari, addì 20 giugno 1979

SODDU

(8653)

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. 49.

Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, già modificata con legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, recante disposizioni per i musei degli enti locali, lo sviluppo delle ricerche archeologiche ed il finanziamento di opere urgenti per la conservazione dei monumenti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo e terzo comma dell'art. 7 della legge regionale 7 febbraio 1958, n. 1, modificato dalla legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

« Per l'esecuzione delle opere indicate negli articoli 4 e 5 della presente legge, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni, ai consorzi dei comuni, alle comunità montane, agli organismi comprensoriali, nonchè ad altri organismi pubblici interessati ».

In caso di inandempienza dei soggetti autorizzati, indicati al comma precedente, la stessa amministrazione regionale può provvedere direttamente all'esecuzione delle predette opere tramite l'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

I finanziamenti di cui ai commi precedenti sono disposti con decreto dell'assessore della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, sulla base di un programma di intervento annuale approvato dalla giunta regionale.

Il programma di cui al comma precedente predisposto dall'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, individua le proprietà di intervento, i soggetti affidatari e fissa le modalità di esecuzione ».

Art. 2.

La legge regionale 14 gennaio 1969, n. 2, è abrogata.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Sassari, addì 20 giugno 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 20 giugno 1979, n. 50.

Norme per la produzione del pane « carasau ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il disposto della legge 31 luglio 1956, n. 1002, si applica alla produzione del pane caratteristico sardo a sfoglia biscottata detto « carasau », confezionato con sfarinati di grano duro secondo l'art. 9, quarto comma, della legge 4 luglio 1967, n. 580, in forni aventi una superficie di cottura massima di mq 1,50, fatte salve le eccezioni di cui ai seguenti commi.

L'autorizzazione della camera di commercio, industria artigianato ed agricoltura per i panifici di nuovo impianto unicamente adibiti alla produzione di pane « carasau », può essere concessa secondo la procedura prevista dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, prescindendo dalla valutazione sulla densità e la produttività dei panifici esistenti per la produzione di pane normale, rapportate agli abitanti delle località ove l'autorizzazione stessa è stata chiesta.

I forni adibiti alla cottura del pane caretteristico sardo a sfoglia biscottata detto « carasau », sono esenti dall'osservanza delle prescrizioni di cattere tecnico stabilite dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002.

Nei confronti dei titolari di licenze, di cui alla presente legge, si applicano i benefici previsti dalla legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, nonchè dalle leggi nazionali in favore degli artigiani.

Art. 2.

I benefici di cui all'articolo precedente si applicano anche ai panificatori di pane « carasau » che abbiano intrapreso la attività o iniziato modifiche o ampliamenti alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 21 luglio 1976, n. 40, e abbiano presentato domanda.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 dello statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Sassari, addì 20 giugno 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. 51.

Norma interpretativa della lettera h) dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1: « Norme sull'organizzazione amministrativa della regione sarda e sulle competenze della giunta, della presidenza e degli assessorati regionali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

La competenza di cui alla lettera *h*) dell'art. 13 della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, è specificata nel modo seguente:

« Per piani regolatori generali devono intendersi i piani urbanistici a carattere generale, sia a dimensione comunale quali i piani regolatori intercomunali, piani regolatori generali e i programmi di fabbricazione, sia infracomunale quali lo studio di disciplina delle zone *F*, sia sovracomunale quali i piani territoriali di coordinamento, comprensoriali, delle comunità montane e i piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriale.

Per strumenti urbanistici, a carattere generale o a carattere speciale, che disciplinano in modo particolareggiato l'utilizzazione a fini edificatori di un determiato ambito territoriale, quali i piani particolareggiati, i piani di lottizzazione, i piani di zona per l'edilizia economica e popolare e piani produttivi ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 giugno 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. **52**.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 80 del 7 agosto 1978, relativo al prelevamento della somma di L. 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 10125 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del Presidente della giunta regionale n. 80 del 7 agosto 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 60.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 10125 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Fondo per favorire lo sviluppo e il potenziamento della attività cooperativistica in Sardegna, contributi e sovvenzioni di cui all'art. 4, numeri 1, 4 e 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5, a cooperative consorzi di cooperative ed organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute, contributi straordinari sulle spese di gestione sostenute nel 1972 delle cantine sociali cooperative (art. 3, legge regionale 5 luglio 1972, n. 24) ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 giugno 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. **53**.

Contributi per favorire l'attività della consulta femminile regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla consulta femminile regionale per il conseguimento dei suoi fini statutari un contributo annuo nella misura di L. 10.000.000.

Art. 2.

Il contributo di cui all'articolo precedente viene corrisposto dietro presentazione di un apposito programma annuale di attività predisposto dalla consulta femminile regionale, con decreto del presidente delle giunta regionale.

Art. 3.

Alla fine di ogni esercizio finanziario la consulta femminile regionale presenta al presidente della giunta regionale il rendiconto sull'utilizzazione delle somme, corredato da una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente

Art. 4.

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1979 è istituito il cap. 10030 con lo stanziamento di L. 10.000.000.

Cap. 10030. — Concessione di un contributo annuale alla consulta femminile regionale.

A favore del suddetto cap. 10030 è stornata la pari somma di L. 10.000.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1979 (lettera *p*) della tabella *A* allegata alla legge finanziaria per l'anno 1979).

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico al cap. 10030 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale del bilancio della Regione per l'anno 1979 e ai corrispondenti capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 giugno 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. **54**.

Ulteriori modifiche alla legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3, recante provvidenze a favore dell'istituto artistico musicale « Giuseppe Verdi » di Alghero.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 10 febbraio 1960, n. 3, già modificato con la legge regionale 26 giugno 1969, n. 29, è ulteriormente così modificato:

« L'amministrazione regionale, allo scopo di favorirne il funzionamento, è autorizzata a concedere all'Istituto artistico musicale « Giuseppe Verdi » di Alghero, un contributo annuo di L. 30.000.000 a decorrere dall'esercizio 1979.

Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'istituto sottopone all'assessorato regionale della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport il bilancio di previsione dell'esercizio successivo corredato del programma dell'attività da svolgersi durante l'esercizio stesso.

Entro il 30 aprile di ogni anno, l'istituto sottopone alla approvazione dell'assessorato regionale di cui al secondo comma il conto consuntivo dell'esercizio precedente, corredato delle relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori.

La concessione del contributo di cui al primo comma è subordinata all'approvazione, da parte dell'assessorato regionale, del bilancio di previsione dell'istituto stesso ».

Art. 2.

Per far fronte alla maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge, è stornata a favore del cap. 11066 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport la somma di L. 20.000.000 dal cap. 03016 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio e assetto del territorio del bilancio della Regione per l'anno 1979 mediante riduzione della riserva indicata alla lettera *t*) della tabella *A* allegata alla legge finanziaria per l'anno 1979.

Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul suindicato cap. 11066 del bilancio della Regione per l'anno 1979 e su quelli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 giugno 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. 55.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale n. 142 del 4 dicembre 1978, relativo al prelevamento della somma di L. 22.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 05041 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dell'art. 136 del regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, nonchè dell'art. 12 della legge regionale 10 febbraio 1978, n. 2, è convalidato il decreto del Presidente della giunta regionale n. 142 del 4 dicembre 1978, concernente il prelevamento della somma di L. 22.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste a favore del cap. 05041 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1978, recante: « Premi per l'effettiva collaborazione prestata nei servizi di sicurezza antincendi nelle campagne (art. 1, lettera *b*), legge regionale 21 luglio 1954, n. 28) e relativi contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 giugno 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. 56.

Modifica dell'art. 73 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, sulla protezione della fauna e sull'esercizio della caccia in Sardegna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il terzo comma dell'art. 73 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 32, è così sostituito:

« Le riserve di caccia consorziali e quelle sociali non potranno essere rinnovate alla scadenza del decreto di concessione e saranno automaticamente trasformate in zone di ripopolamento e cattura, in attesa del nuovo riassetto che verrà dato dal comitato regionale faunistico e dai comitati comprensoriali faunistici. Tuttavia, sino al nuovo riassetto, l'assessore regionale competente potrà, sentito il parere del comitato regionale faunistico e del comitato comprensoriale faunistico competente per territorio, con singoli provvedimenti, affidare, per periodi di tempo non superiori all'anno, in concessione autogestita per l'esercizio della caccia territori ricadenti in tali riserve.

I provvedimenti di cui al comma precedente cessano di avere efficacia ove il riassetto preveda una destinazione del territorio diversa da quella che ha determinato la concessione ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 giugno 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. 57.

Costituzione degli enti ospedalieri di Olbia, La Maddalena e Lanusei.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del* 6 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa dell'emanazione del piano regionale ospedaliero la giunta regionale è autorizzata a disporre, ai sensi dell'art. 6 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e per gli effetti previsti da detta legge, la costituzione in ente ospedaliero degli ospedali, già amministrati dall'ente ospedaliero « Luigi Crespellani » di Cagliari, con sede nei comuni di Olbia, La Maddalena e Lanusei, che assumono rispettivamente la denominazione di « Ente ospedaliero ospedale civile di Olbia », « Ente ospedaliero ospedale civile di La Maddalena » ed « Ente ospedaliero ospedale civile di Lanusei ».

Art. 2.

Il patrimonio di ciascuno dei tre enti ospedalieri di cui al precedente art. 1, è costituito da tutti i beni mobili ed immobili e loro pertinenze destinati istituzionalmente a beneficio del rispettivo ospedale, nonchè dalle scorte in atto ed, in generale, dai rapporti giuridici attivi e passivi relativi all'attività ospedaliera, fatta eccezione per quelli di cui al successivo terzo comma.

All'individuazione ed inventario di detti beni provvederà apposita commissione, composta e nominata come previsto dall'art. 5, secondo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

I rapporti giuridici di debito e credito pendenti alla data dell'emanazione dei decreti costitutivi dei tre enti ospedalieri di cui all'art. 1 della presente legge, rimarranno imputati all'ente ospedaliero « Luigi Crespellani ».

Art. 3.

I consigli di amministrazione degli enti ospedalieri costituiti per effetto della presente legge, verranno composti, previa classificazione dei rispettivi ospedali, come previsto dall'art. 9 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 4.

Agli enti ospedalieri costituiti con la presente legge verrà trasferito il personale dipendente ed in servizio presso i rispettivi ospedali alla data del decreto di costituzione dell'ente, con le modalità e secondo il disposto di cui all'art. 59 della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 27 giugno 1979

SODDU

LEGGE REGIONALE 27 giugno 1979, n. 58.

Variazioni al bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979 e modifica della legge regionale 2 agosto 1978, n. 50, e disposizioni varie.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 30 *del 6 luglio* 1979)

(*Omissis*).

(8654)

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1979, n. 40.

Miglioramenti economici previsti dall'accordo nazionale per il contratto dei dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 14 *del 19 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'accordo nazionale per il contratto dei dipendenti regionali sottoscritto il 10 febbraio 1979, a tutto il personale regionale è corrisposto, con decorrenza 1° ottobre 1978, un aumento di retribuzione sulla base dello stipendio iniziale della relativa qualifica o livello previsto, al 30 settembre 1978, dalla tabella « A » annessa alla legge n. 20, del 29 maggio 1973, così determinato:

fino a L. 2.000.000 annui: L. 55.000 mensili;
fino a L. 3.000.000 annui: L. 47.000 mensili.

Gli importi predetti comprendono e assorbono l'acconto di L. 25.000 concesso con legge regionale n. 14 del 25 marzo 1977.

Art. 2.

Gli importi di cui al precedente articolo sono da computare a tutti gli effetti nel trattamento di previdenza e quiescenza e sono erogati anche sulla tredicesima mensilità, compresa quella dell'anno 1978.

Art. 3.

Le somme di cui all'art. 1 si corrispondono in quanto compete lo stipendio e sono ridotte, nella stessa proporzione, in ogni posizione di stato che comporti la riduzione dello stipendio medesimo.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata, per l'anno finanziario 1979, la spesa di lire 2.020 milioni, che sarà iscritta, in termini di competenza e di cassa, al cap. 525011 « Stipendi ed altri assegni fissi al personale ed oneri riflessi, previdenziali ed assistenziali » del bilancio di previsione regionale per l'anno medesimo.

All'onere di lire 2.020 milioni, derivante dalla suddetta autorizzazione di spesa, si farà fronte riducendo di pari importo gli stanziamenti di competenza e di cassa del cap. 990599 (fondo globale) del bilancio di previsione regionale per l'anno 1979.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 maggio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 maggio 1979.

(9380)

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1979, n. 41.

Finanziamenti per la realizzazione di impianti destinati al parco automobilistico dell'azienda consortile trasporti nel Lazio (A.Co.Tra.L.).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del 30 maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In relazione alle esigenze connesse con l'attuazione del piano dei trasporti regionali, la regione Lazio, entro il limite degli stanziamenti e con le modalità di cui ai successivi articoli della presente legge, dispone la erogazione, a favore del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, di finanziamenti per far fronte alle spese occorrenti per la realizzazione di impianti destinati al parco automobilistico dell'azienda consortile trasporti nel Lazio (A.Co.Tra.L.).

Art. 2.

Gli interventi di cui al precedente art. 1, formeranno oggetto di apposite deliberazioni del consorzio regionale dei pubblici servizi di trasporto, assunte, sentita l'azienda consortile, in conformità delle indicazioni di cui al progetto allegato alla presente legge.

Nelle citate deliberazioni dovranno essere specificati la natura degli interventi, le modalità e i tempi fissati per la loro realizzazione nonchè le relative previsioni di spesa.

La giunta regionale, fermo restando il limite massimo della complessiva spesa indicata nel successivo art. 4, potrà apportare, mediante proprie deliberazioni, sentita la commissione consiliare competente, i correttivi che si rendessero necessari al suddetto progetto nel corso della relativa esecuzione.

Art. 3.

Per ottenere la erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge il consorzio regionale dovrà inoltrare alla regione Lazio apposite istanze, corredate degli atti deliberativi menzionati al primo comma dell'art. 2.

La giunta regionale, verificata la conformità al citato progetto degli interventi che formano oggetto degli anzidetti atti deliberativi, determina, entro trenta giorni dalla data di ricevimento delle citate istanze, con proprie deliberazioni, gli importi dei finanziamenti da erogare al consorzio per la esecuzione degli interventi medesimi e ne autorizza la liquidazione, stabilendo i termini per le erogazioni secondo le documentate indicazioni dello stesso consorzio.

Il consorzio dovrà fornire alla regione Lazio la documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione degli interventi per i quali ha ottenuto i finanziamenti regionali suddetti.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 3.650 milioni in termini di competenza.

La spesa di cui al precedente comma sarà iscritta ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione della regione Lazio per l'anno 1979, con la denominazione « Finanziamento per la realizzazione di impianti destinati al parco automobilistico dell'azienda consortile trasporti nel Lazio (A.Co.Tra.L.) » e con l'annotazione prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 1977.

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma precedente si fa fronte, ai sensi del quinto comma dell'art. 20 della legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977, con una corrispondente quota non utilizzata del fondo globale iscritto al capitolo n. 209299 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1978.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 maggio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 4 maggio 1979.

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1979, n. 42.

Modificazione ed integrazione della legge regionale 10 aprile 1978, n. 16, avente per oggetto: « Concessione dei contributi alle associazioni iscritte all'albo di cui alla legge regionale 8 gennaio 1975, n. 1 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 10 aprile 1978, n. 16 è sostituito dal seguente:

« Le istanze intese ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, debitamente sottoscritte dal presidente dell'associazione richiedente, e indirizzate alla regione Lazio, assessorato al turismo, devono pervenire, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno in cui devono essere realizzate le iniziative cui la richiesta di contributo si riferisce e devono contenere l'indicazione delle singole iniziative e attività programmate nel corso dell'anno solare, nonchè, ai fini dell'accreditamento delle provvidenze, del numero di conto corrente postale dell'associazione richiedente ».

In sede di prima applicazione le istanze previste dall'art. 2 della legge n. 16 del 1978 relative agli anni 1978 e 1979 devono pervenire, a pena di decadenza, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

All'art. 4 della legge regionale n. 16 del 1978 è aggiunto il seguente comma:

« La liquidazione effettiva dei contributi è subordinata allo accertamento, da parte dell'assessorato al turismo, dell'effettivo svolgimento delle manifestazioni dichiarate e ammesse al finanziamento ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 maggio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 maggio 1979.

LEGGE REGIONALE 8 maggio 1979, n. 43.

Proroga del vincolo di destinazione alberghiera, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692, e successive integrazioni, al 31 dicembre 1979.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il vincolo di destinazione alberghiera, di cui alla legge 24 luglio 1936, n. 1692 e successive integrazioni, già prorogato con l'art. 3 del decreto-legge 28 ottobre 1977, n. 778, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1977, n. 928, al 31 dicembre 1978, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 8 maggio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 maggio 1979.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1979, n. 44.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 23 del 5 giugno 1978, recante norme e provvedimenti per favorire l'occupazione giovanile nel settore agricolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I progetti presentati dalle cooperative di giovani per la conduzione delle terre incolte, a qualsiasi titolo ottenute, dopo l'istruttoria dei settori decentrati dell'agricoltura, sono approvati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare dell'agricoltura.

Il responsabile del settore decentrato dell'agricoltura, attualmente identificato nel capo dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, è autorizzato a rilasciare il nulla-osta alle cooperative beneficiarie, sulla base dell'assegnazione dei fondi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 maggio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 maggio 1979.

LEGGE REGIONALE 14 maggio 1979, n. 45.

Modifiche ed integrazioni alla legge n. 60 del 22 settembre 1978: « Agevolazioni e provvidenze per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, artigianali ed industriali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La data della legge n. 10 del 1977, richiamata nella prima parte dell'ultimo comma dell'art. 4 e nella ultima parte del primo comma, lettera *c*), dell'art. 7 della legge regionale 22 settembre 1978, n. 60, viene rettificata in 28 gennaio 1977.

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale n. 60 del 1978 va integrato dal seguente comma:

« Fino a quando non sarà nominato il comitato tecnico consultivo istituito con la legge regionale n. 43 dell'8 novembre 1977, la giunta provvede agli adempimenti, di cui al primo comma del presente articolo, sentita la competente commissione consiliare ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 maggio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 10 *maggio* 1979.

LEGGE REGIONALE 15 maggio 1979, n. 46.

Intervento straordinario per l'acquisto di scuolabus da parte dei comuni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 15 *del* 30 *maggio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per agevolare l'acquisto di scuolabus necessari per il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e secondarie, è autorizzato un intervento straordinario consistente nella concessione ai comuni che intendono provvedervi mediante assunzione di mutuo con la cassa depositi e prestiti di contributi costanti quindicennali nella misura occorrente a coprire il totale ammortamento del mutuo stesso compreso l'onere per interessi.

L'ammontare complessivo dei mutui da contrarre con il contributo regionale viene determinato in L. 8.000.000.000.

Art. 2.

I comuni che intendono beneficiare dell'intervento debbono farne domanda da inviare all'assessorato regionale alla cultura, settore diritto allo studio ed alle province competenti per territorio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda devono essere allegati:

1) copia della deliberazione della giunta comunale che ne autorizza la presentazione e nella quale, oltre ad essere rappresentati i motivi per cui viene richiesto l'intervento, vanno indicati anche il numero, le caratteristiche, il numero dei posti ed il costo degli scuolabus da acquistare facendo ricorso ad un mutuo da contrarre con la cassa depositi e prestiti;

2) una relazione contenente le seguenti notizie:

a) località abitate (centri e nuclei) nelle quali risiedono gli alunni da trasportare e numero degli stessi, distinto per tipo di scuola;

b) ubicazione delle scuole frequentate dagli alunni residenti nelle località di cui al punto precedente, distinte per tipo, con l'indicazione della distanza intercorrente tra la località di residenza e quella ove ha sede la scuola frequentata;

c) se esistono mezzi pubblici di linea colleganti le località di residenza degli alunni con quelle in cui si trovano le sedi scolastiche e, in mancanza di tali mezzi, come gli alunni raggiungono attualmente le sedi scolastiche;

d) numero degli scuolabus di proprietà del comune e dei mezzi noleggiati utilizzati nell'anno scolastico 1978/1979 ed il servizio svolto dagli stessi con l'indicazione del numero degli alunni trasportati;

e) se nel comune esiste un servizio pubblico automobilistico di interesse comunale ed in caso affermativo i motivi per i quali con tale servizio non possono essere soddisfatte anche le esigenze del trasporto degli alunni per il quale si rende necessario l'acquisto dello scuolabus;

f) tavola planimetrica in scala al 25.000 del territorio comunale in cui vanno riportati:

1/*a*) l'ubicazione del capoluogo, delle frazioni geografiche e delle località abitate individuate e delimitate sul piano topografico formato dal comune stesso in occasione dell'XI censimento generale della popolazione del 1971, con eventuali aggiornamenti;

2/*b*) la localizzazione delle sedi scolastiche distinte per ordine e grado di istruzione;

3/*c*) la trascrizione dei dati della altitudine e della popolazione residente nelle varie località abitate;

4/*d*) l'indicazione dell'intera rete stradale comunale e di quella statale qualora interessi l'area del territorio del comune;

5/*e*) le distanze chilometriche dei tratti di percorso tra le località abitate ed il capoluogo.

Per tale tavola i comuni possono fare riferimento a quella eventualmente già presentata in allegato a precedenti istanze, se nel frattempo non sono intervenute variazioni e di cui la Regione fornirà copia alle province competenti per territorio.

Le domande inviate fuori termine potranno essere prese in considerazione compatibilmente con le disponibilità finanziarie destinate all'intervento.

Art. 3.

Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per l'invio delle domande, le province predispongono, sentiti i provveditori, i comuni, i consigli scolastici distrettuali ed il consiglio scolastico provinciale un piano di interventi relativo al territorio di competenza.

Entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per l'invio delle domande, il consiglio regionale approva il piano degli interventi in cui sono determinati, per ciascun comune, la somma ammessa a contributo ed il numero degli scuolabus da acquistare con la stessa.

Se con tale piano non viene utilizzata l'intera somma disponibile, saranno redatti ulteriori piani con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Art. 4.

Il contributo è corrisposto ai comuni e per essi direttamente ed irrevocabilmente alla cassa depositi e prestiti a partire dalla data di scadenza della prima quota di ammortamento del mutuo.

A tal fine il comune dovrà inviare all'assessorato alla cultura copia del piano di ammortamento del mutuo.

Art. 5.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 992.500.000 a partire dall'esercizio finanziario 1979.

La suddetta somma di L. 992.500.000 viene iscritta in termini di competenza al capitolo che si istituisce nel bilancio regionale 1979 con la seguente denominazione: « Contributi quindicennali ai comuni per l'acquisto di scuolabus per il trasporto scolastico ».

Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del cap. 420001 del medesimo bilancio regionale per il 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 15 maggio 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 12 maggio 1979.

(9381)

LEGGE REGIONALE 11 giugno 1979, n. **47.**

Assegnazione al comune di Roma della somma necessaria per l'acquisto dell'immobile già sede della casa di cura S. Giovanni Bosco.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Lazio, al fine del riequilibrio territoriale dei servizi socio-sanitari della città di Roma e nelle more dell'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, autorizza l'erogazione al comune di Roma della somma necessaria per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, circonvallazione Tuscolana n. 16, già sede della casa di cura S. Giovanni Bosco, completo delle attrezzature e degli impianti esistenti.

La somma di cui al precedente comma sarà determinata sulla base del valore attribuito, a norma di legge, all'immobile dagli uffici tecnici competenti.

Art. 2.

La struttura di cui al precedente art. 1 è destinata ad un servizio pubblico di assistenza sanitaria e fa parte del complesso dei servizi sanitari della circoscrizione comunale competente per territorio.

La specifica utilizzazione della suddetta struttura è stabilita dal piano socio-sanitario regionale.

Art. 3.

Fino a quando non saranno costituite le unità sanitarie locali ai sensi dell'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la struttura di cui al precedente art. 1 è gestita dal consorzio fra il comune e la provincia di Roma costituito a norma della legge regionale 12 gennaio 1976, n. 2, ovvero dalla circoscrizione amministrativa comunale competente per territorio, a seguito della attuazione della delega di funzioni amministrative prevista dall'art. 5, secondo comma, della citata legge regionale.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanzario 1979 la spesa di lire un miliardo e trecentomilioni.

Tale somma verrà iscritta al cap. 207556 da istituire nello stato di previsione della spesa della Regione Lazio relativo all'esercizio finanziario 1979 con la seguente denominazione: «Assegnazione al comune di Roma dei fondi necessari per l'acquisto della casa di cura S. Giovanni Bosco».

All'onere relativo si farà fronte mediante prelievo di pari importo dal fondo globale di cui al cap. 207599 del bilancio della regione per l'anno finanziario 1979.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 11 giugno 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 7 giugno 1979.

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1979, n. **48.**

Interventi per lo sviluppo agricolo nei territori Cassa per il Mezzogiorno.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

La regione Lazio, in attuazione dell'art. 7, comma primo, lettera *c*), della legge 2 maggio 1976, n. 183, concede contributi in conto capitale per la realizzazione, nei territori regionali di cui all'art. 1 del testo unico 6 marzo 1978, n. 218, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, di progetti per lo sviluppo del settore agricolo coordinati con la programmazione regionale e con le normative d'intervento per i vari settori produttivi agricoli, concernenti opere organiche di trasformazione e valorizzazione agricola nel campo degli ordinamenti culturali, dei miglioramenti fondiari, delle strutture collettive e di commercializzazione dei prodotti.

Tra le opere di valorizzazione sono considerate prioritarie gli impianti irrigui fissi o semifissi, le strutture ortoflorofrutticole e le iniziative zootecniche.

Le opere di miglioramento diverse da quelle irrigue debbono servire a valorizzare le superfici già servite da reti di irrigazione e non ancora convenientemente trasformate.

Sono agevolate con preferenza le iniziative che riguardano consistenti aree territoriali, con particolare riguardo alle zone interne e di collina, ed importanti interessi produttivi.

Art. 2.

Soggetti beneficiari

I contributi di cui al precedente art. 1 saranno concessi a favore di produttori agricoli, singoli ed associati, nella misura del venticinque per cento della spesa ritenuta ammissibile elevata al quarantacinque per cento per i coltivatori diretti e le cooperative agricole.

Sono considerate proritarie le iniziative progettate da coltivatori diretti, dalle cooperative agricole, dalle associazioni di produttori, nonché dai giovani, singoli ed associati, di cui alla legge regionale 5 giugno 1978, n. 23.

Art. 3.

Procedure

In attesa dell'entrata in vigore della nuova normativa per le procedure di spesa e di delega di competenze in agricoltura, le domande intese ad ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente art. 1 devono essere presentate al settore decentrato dell'agricoltura competente per territorio che provvederà alla loro istruttoria tecnico-amministrativa.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare all'agricoltura, su proposta dell'asssesore all'agricoltura, delibererà la concessione dell'intervento e la misura del relativo contributo.

Alla liquidazione del contributo in conto capitale concesso si provvederà con decreto del presidente della giunta sulla base delle risultanze dell'accertamento di avvenuta esecuzione delle iniziative approvate.

Art. 4.

Cumulo

L'intervento contributivo di cui alla presente legge non può essere cumulato per le stesse iniziative con altre provvidenze previste da leggi statali e/o regionali.

Art. 5.

Norma finanziaria

Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per il 1979 e di lire 8.000 milioni per il 1980. Alla copertura dell'onere si provvederà mediante utilizzazione dei fondi iscritti al cap. 990599 (fondo globale) del bilancio regionale per l'anno finanziario 1979 e 1980.

I suddetti fondi saranno iscritti in apposito capitolo da istituire nel bilancio 1979 e 1980 con la seguente denominazione: «Contributi in conto capitale per progetti di sviluppo

agricolo nei territori regionali d'intervento Cassa per il Mezzogiorno in attuazione dell'art. 7, comma primo, lettera *c*), della legge 2 maggio 1976, n. 183».

Il presidente della giunta è autorizzato a provvedere con propri decreti, negli esercizi 1979 e 1980, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.

Art. 6.

Norma transitoria

L'intervento contributivo di cui alla presente legge si applica anche per la difinizione dei piani di trasformazione aziendale ed interaziendale progettati ai sensi dell'art. 16, comma terzo, della legge 6 ottobre 1971, n. 853, presentati ed istruiti dagli uffici competenti, rimasti sospesi per mancanza di fondi, fermo restando il rispetto delle priorità e preferenzialità stabilite nel precedente art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 giugno 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto l'11 giugno 1979.

LEGGE REGIONALE 14 giugno 1979, n. 49.

Norme transitorie per l'applicazione per l'anno 1979 della legge regionale 20 settembre 1978, n. 56.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *del* 30 *giugno* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Limitatamente all'anno 1979, i fondi iscritti in bilancio corrispondenti alle funzioni trasferite dalla Regione ai comuni in materia di assistenza pubblica, vengono erogati ai comuni stessi secondo i seguenti criteri, in deroga alle norme di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 20 settembre 1978, n. 56;

a) tre decimi della somma in misura direttamente proporzionale alla popolazione complessiva residente al 31 dicembre 1977;

b) quattro decimi della somma in misura direttamente proporzionale alla popolazione di età superiore ai 65 anni ed inferiore ai 15 anni residente al 31 dicembre 1977;

c) tre decimi della somma in conformità del programma di localizzazione deliberato dalla giunta regionale, sentita la competente commissione, anche al fine di perseguire finalità perequative o di risanare situazioni di particolare squilibrio, sulla base dei programmi di ristrutturazione presentati dai comuni singolarmente o in forma associativa.

Una quota parte dei fondi di cui alla lettera *c*) potrà essere riservata per il finanziamento di progetti sperimentali nel campo delle competenze trasferite, presentati da comuni, singolarmente o associati, e volti al conseguimento di un maggior livello di efficienza nella soddisfazione dei bisogni sociali tutelati.

I progetti dovranno essere redatti dai comni ed approvati con deliberazione consiliare e successivamente valutati, ai fini del loro finanziamento, dalla giunta regionale, sentita la competente commissione, sulla base di criteri esplicitamente stabiliti nella suddetta deliberazione che fissa l'ammontare della somma ripartibile per il finanziamento dei progetti sperimentali.

Il termine per la presentazione dei programmi da parte dei comuni è fissato a trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Ai dati risultanti dall'applicazione dei criteri di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno applicati i seguenti coefficienti correttivi:

comuni fino a 3.000 abitanti, per tre;
comuni da 3.001 a 5.000 abitanti, per due;
comuni superiori a 5.000 abitanti, per uno.

I fondi determinati in base ai criteri di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno erogati in unica soluzione con deliberazione della giunta regionale.

Art. 2.

Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 e fino alla istituzione dei comprensori socio-sanitari, i fondi iscritti in bilancio corrispondenti ai finanziamenti per la realizzazione di soggiorni di vacanze estive ed invernali, nonché del tempo libero a favore dei minori, vengono distribuiti alle province in base ai criteri di cui all'art. 8 della legge regionale 23 agosto 1973, n. 34.

Vengono ugualmente distribuiti alle province, con il medesimo criterio, i fondi relativi all'incremento per l'anno 1978 previsto dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1978, n. 43, trasferiti sul bilancio 1979.

Art. 3.

Al fine di realizzare, per l'anno 1979, gli interventi di cui all'art. 2 della presente legge, vengono apportate nel bilancio di previsione le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

aumento di L. 3.565.135.828 del cap. 208501;
diminuzione di L. 3.565.135.828 del cap. 208017.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 14 giugno 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 13 giugno 1979.

(9382)

LEGGE REGIONALE 29 giugno 1979, n. 50.

Istituzione del comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico e da rumore.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 19 *del* 10 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico, trasferite alle Regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977, è istituito il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico con sede presso la giunta regionale

Art 2.

Il comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico:

a) esamina qualsiasi questione inerente all'inquinamento atmosferico nell'ambito regionale;

b) esprime parere sui provvedimenti di competenza dei comuni singoli o associati;

c) promuove studi, ricerche ed iniziative concernenti la lotta contro l'inquinamento atmosferico;

d) esamina questioni inerenti all'inquinamento da rumore nell'ambito regionale.

Art. 3.

I comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico è composto da:

l'assessore regionale alla sanità che lo presiede;

quattro funzionari in servizio presso competenti uffici centrali o periferici della giunta regionale;

i direttori dei reparti medico-micrografico e chimico del laboratorio di igiene e profilassi di Roma;

un esperto meteorologo;

un rappresentante dell'ispettorato regionale dei vigili del fuoco per il Lazio;

un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità;

un professore dell'Università di Roma esperto in materia.

Le mansioni di segretario sono espletate da un funzionario amministrativo in servizio presso gli uffici centrali della giunta regionale.

In caso di assenza dell'assessore regionale la seduta è presieduta da uno dei quattro funzionari regionali appositamente delegato.

Possono essere invitati a partecipare ai lavori del comitato, senza diritto al voto, funzionari dell'amministrazione regionale e di altri enti pubblici interessati, esperti su specifici argomenti in discussione.

Il comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale in servizio presso gli uffici centrali della giunta regionale.

Art. 4.

Il comitato di cui al precedente art. 1 è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e dura in carica tre anni

In caso di dimissioni, di morte o di qualsiasi altra causa di cessazione dalla carica di un membro del comitato, il successore e nominato nei modi previsti dal precedente comma e resta in carica fino alla scadenza del mandato del sostituito.

Art. 5.

Le spese di funzionamento del comitato istituito dalla presente legge graveranno sull'apposito cap. 528016 del bilancio di previsione regionale per l'anno finanziario 1979 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lazio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lazio.

Roma, addì 29 giugno 1979

SANTARELLI

Il visto del commissario del Governo è stato apposto il 21 giugno 1979.

(9383)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1979, n. 35.

Scorporo dell'ospedale climatico provinciale specializzato extraregionale « Istituti elioterapici Codivilla - Putti » in Cortina d'Ampezzo, sezione dell'ente ospedaliero « Istituti ortopedici Rizzoli », con sede legale in Bologna.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 124 *del 29 ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ospedale climatico provinciale specializzato « Istituti elioterapici Codivilla - Putti » situato in Cortina d'Ampezzo (Belluno), gestito dall'ente ospedaliero « Istituti ortopedici Rizzoli » di Bologna a norma dell'art. 7 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è scorporato dall'ente medesimo e, previa intesa con la regione Veneto, in attesa della costituzione delle unità sanitarie locali, sara gestito da un ente ospedaliero del Veneto.

Art. 2.

La giunta regionale, previa intesa con la regione Veneto:

a) stabilisce la data, non posteriore al 30 novembre 1979, da cui lo scorporo ha effetto;

b) procede all'individuazione del personale e all'individuazione e inventario dei beni da trasferire all'ente gestore dell'ospedale « Codivilla - Putti »;

c) definisce i rapporti patrimoniali conseguenti allo scorporo, anche con riferimento agli oneri di mutui in estinzione, stipulati per ammodernamenti degli stabilimenti trasferiti;

d) stabilisce le modalità relative al trasferimento alla regione Veneto della parte del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera corrispondente alle spese di finanziamento riservate all'ospedale « Codivilla - Putti », fino a quando non saranno modificate le quote del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera assegnate alle due regioni.

Per la predisposizione dei suddetti provvedimenti è costituita una commissione paritetica, la cui composizione e i cui criteri di funzionamento sono stabiliti d'intesa fra le due regioni.

Il presidente della giunta regionale determina, con decreto, la data da cui lo scorporo ha effetto, nonché il trasferimento del personale e dei beni.

Nel quadro delle intese interregionali sono stabiliti meccanismi idonei a mantenere gli attuali collegamenti culturali, scientifici e di assistenza specialistica tra l'ospedale « Codivilla - Putti » e gli istituti ortopedici Rizzoli.

Art. 3.

Gli istituti ortopedici Rizzoli adottano i provvedimenti di propria competenza conseguenti allo scorporo entro trenta giorni dalla data in cui è stata resa esecutiva la deliberazione della giunta regionale, di cui all'articolo precedente. In difetto provvede la giunta regionale mediante apposito commissario.

Art. 4.

Il personale in servizio presso l'ospedale « Codivilla - Putti » alla data del 1° giugno 1979, ancorché compreso nel decreto di cui al terzo comma dell'art. 2, fino al 30 novembre 1984 può essere trasferito presso gli istituti ortopedici Rizzoli o altre strutture sanitarie della regione Emilia-Romagna a condizione che siano vacanti e disponibili posti di pari qualifica, in base a criteri concordati d'intesa con la regione Veneto e con le organizzazioni sindacali.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44, ultimo comma, dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 ottobre 1979

TURCI

(9927)

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 1979, n. 36.

Disposizioni per l'attuazione della legge 2 maggio 1977, n. 192: « Norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita di molluschi eduli lamellibranchi » - Delega di funzioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 125 *del 29 ottobre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Classificazione delle acque

La classificazione delle acque, di cui all'art. 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192 e la sua periodica revisione sono deliberate dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Quando si verifichino le condizioni di cui alla lettera *a*) dell'art. 3 della legge 2 maggio 1977, n. 192, la classificazione deve essere adeguata alle risultanze dei controlli eseguiti entro trenta giorni dal loro accertamento.

Art. 2.

Deleghe di funzioni amministrative ai comuni

Le funzioni amministrative concernenti il nulla-osta sanitario alla concessione di zone di mare approvate o condizionate per l'attivazione di impianti fissi o galleggianti di coltivazione, allevamento, ingrassamento o deposito in acque marine di molluschi eduli lamellibranchi, di cui al sesto comma dell'art. 2 della legge 2 maggio 1977, n. 192; l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, di cui all'ottavo comma del predetto art. 2 e la sua eventuale sospensione o revoca di cui all'art. 3, nonché le funzioni amministrative di cui all'art. 8, comma secondo, all'art. 10, comma primo e all'art. 13, comma primo, sono delegate ai comuni competenti per territorio.

L'autorità sanitaria competente allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 2, comma quinto e ottavo; all'art. 4, comma quinto; all'art. 5, commi primo e secondo; all'art. 8, comma primo della medesima legge, è quella comunale ai sensi delle disposizioni vigenti.

La delega di cui al primo comma del presente articolo spiega effetti fino al momento in cui le funzioni delegate saranno attribuite ai comuni, ai sensi degli articoli 13 e 14, lettere *o*) e *p*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in relazione all'art. 61, secondo comma della stessa legge.

Art. 3.

Disposizioni generali sulle deleghe

Nell'esercizio delle funzioni amministrative regionali gli enti delegati sono tenuti ad osservare, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dagli articoli 59 e 60 dello statuto regionale.

Nel corso del rapporto di delega, il consiglio e la giunta regionale possono emanare direttive riguardanti le funzioni regionali delegate.

Le direttive della giunta possono contenere indicazioni vincolanti per i delegati nei soli casi in cui siano conformi al parere espresso dalla competente commissione consiliare e siano sentiti gli enti delegati.

Le direttive di carattere vincolante saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

In caso di inerzia dell'ente delegato la giunta regionale può invitare il delegato a provvedere entro congruo termine, decorso il quale al compimento del singolo atto provvede direttamente la giunta stessa.

La revoca delle funzioni delegate con la presente legge è ammessa, sempre per legge, nei soli casi di persistente e grave violazione delle leggi o delle direttive regionali.

Gli enti delegati debbono, nell'emanazione degli atti concernenti funzioni delegate con la presente legge, fare espressa menzione della delega di cui sono destinatari.

Gli atti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate hanno carattere definitivo.

La Regione e gli enti delegati sono tenuti a fornirsi, reciprocamente e a richiesta, informazioni, dati statistici e ogni elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

Art. 4.

Erogazione di contributi finanziari

Nei limiti dei fondi messi a disposizione dal Ministero della sanità ai sensi dell'art. 17 della legge 2 maggio 1977, n. 192, la Regione concede contributi a privati, cooperative ed enti pubblici per la realizzazione di progetti per la costruzione e l'ammodernamento di impianti di depurazione di molluschi eduli lamellibranchi.

Tali progetti sono inoltrati alla Regione, per il tramite dei comuni, che ne curano la istruttoria. La Regione con deliberazione della giunta, sentita la commissione consiliare competente, riparte i fondi fra i comuni per il finanziamento dei progetti approvati. A tal fine sono disposte a favore dei sindaci dei comuni assegnatari dei fondi apposite aperture di credito che saranno gestite a norma del regolamento n. 50 del 9 dicembre 1978 « Gestione dei fondi assegnati ai funzionari delegati ».

I contributi di cui sopra sono concessi in conto capitale, fino alla concorrenza di un massimo del 70 % della spesa.

I comuni sono tenuti ad accertare che i contributi concessi ai sensi del comma precedente siano effettivamente destinati agli scopi per cui sono stati erogati, nonché la conformità delle opere eseguite a quelle progettate ed ammesse al finanziamento pubblico ovvero al concorso pubblico.

A tal fine i comuni provvederanno alla liquidazione frazionata del contributo sulla base di stati di avanzamento dei lavori, accertati dai propri uffici tecnici. Quando il progetto riguarda opere eseguite direttamente dai comuni, gli accertamenti e le liquidazioni saranno egualmente effettuate dai competenti uffici tecnici del comune. Gli atti di liquidazione in via amministrativa e gli atti tecnici saranno allegati ai rendiconti semestrali previsti dal regolamento regionale richiamato al secondo comma del presente articolo.

Art. 5.

Norme finanziarie

Agli oneri dipendenti dalla attuazione della presente legge, la Regione provvede nei seguenti termini:

a) quanto alle spese per gli accertamenti e la vigilanza, gli oneri relativi faranno carico al Fondo sanitario regionale e saranno comprese nelle quote del fondo medesimo assegnate alle unità sanitarie locali a partire dal momento della loro costituzione;

b) quanto ai contributi di cui al precedente art. 4, essi faranno carico all'apposito cap. 62120 del bilancio di previsione per l'esercizio 1979, programma 07, settore 03, sezione 5ª, nei limiti dello stanziamento che verrà iscritto con atto amministrativo a norma dell'art. 38, primo comma, della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31, di contabilità, in esatta corrispondenza alla iscrizione sul cap. 03010 della parte entrata al momento della loro formale assegnazione da parte dello Stato.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 25 ottobre 1979

TURCI

(9928)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793360)